NORME PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO E LA CHIESA EVANGELICA LUTERANA IN ITALIA (CELI)

Art. 14 (Allegato Intesa in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione)

Tutela degli edifici di culto

1. Gli edifici aperti al culto pubblico della CELI e delle sue Comunita', nonche' le loro pertinenze, non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi regioni e previo accordo del decano della CELI e dell'organo responsabile della sua Comunita' interessata. 2. Salvi i casi di urgente necessita', la forza pubblica non puo' entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro di culto responsabile dell'edificio. 3. Lo Stato italiano prende atto che le attivita' di culto della CELI possono svolgersi anche al di fuori delle chiese della CELI e delle Comunita'.

Versione in vigore dal 22 dicembre 1995, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)
Estremi	Legge 29 novembre 1995, n. 520
Partizione	Allegato Intesa in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-regolazione-dei-rapporti-tra-lo-stato-e-la-chiesa-1995/allegato-intesa-in-attuazione-dell-articolo-8-della-costituz-art-14-tutela-degli-edifici-di-culto

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it